



Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 23 DEL 20/04/2021

**INDIRIZZI DELEGAZIONE TRATTANTE IN MERITO ALLA STIPULA DEL
OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2021 -**

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTI del mese di APRILE alle ore diciotto e minuti zero, nella Sede Comunale;

Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 8, comma 2 dello Statuto Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

RISULTANO:

ZANZOLA STEFANO - Sindaco	Sì	
FIZZOTTI LUCA - Vice Sindaco	Sì	
ABBRESCIA GIUSEPPE - Assessore	Sì	
	Presenti	Assenti
	3	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. PIERO GAETANO VANTAGGIATO.

Il SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente deliberazione segnata all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: INDIRIZZI DELEGAZIONE TRATTANTE IN MERITO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2021 -

**IL PROPONENTE
IL SINDACO
ZANZOLA STEFANO**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Visto con parere
favorevole**

Lì, 20/04/2021

**Il responsabile del servizio interessato
SEGRETARIO
DOTT. PIERO GAETANO VANTAGGIATO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**Visto con parere
favorevole**

Lì, 20/04/2021

**Il responsabile del servizio contabile
Dott. Piero Gaetano Vantaggiato**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

-in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali valido per il periodo 2016/2018;

-le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

-le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 67 e 68 del C.C.N.L. del 21/05/2018 che suddividono tali risorse in:

-risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

-risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art.40, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 “La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3” dello stesso decreto;

VISTO sempre lo stesso art. 40 del D.Lgs. 165/2001, al comma 3 quinquies, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTA la legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/07/2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il “contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

RILEVATO che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni.

VISTA la disciplina dettata dall'art. 67, comma 4, del CCNL 21/05/2018 (ex art.15, comma 2, CCNL 01.04.1999) e comma 5 lettera b), del C.C.N.L. 21/05/2018 (ex 15, comma 5 CCNL 1.4.1999) in materia di incremento delle risorse decentrate variabili;

VISTA la Determina del segretario Comunale n. 5 del 01/12/2020 del Responsabile di servizio, con cui è stato approvato in via provvisoria il fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2020, rispettivamente:

- a) per la parte stabile € 6.617,85;
- b) per la parte variabile € 2.526,15

Preso atto:

- del parere favorevole del revisore del conto sulla costituzione del fondo di che trattasi reso in data 11/11/2020, unitamente alla raccomandazione della corresponsione della retribuzione di risultato al personale solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati conseguiti;

- che a seguito dell'incontro con le OO.SS. - C.G.I.L. nel richiamare il contratto integrativo su citato, si è pervenuti alla concertazione sulla costituzione e destinazione del fondo;

Ritenuto di confermare per l'anno 2021 l'importo complessivo delle risorse destinate nel 2020 come emerge nel prospetto allegato A.

RITENUTO con la presente deliberazione si intendono indicare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la stipula di un nuovo C.C.D.I. per la parte economica relativa al riparto delle somme destinate al salario accessorio del personale dipendente del Comune per l'anno 2021, nei termini seguenti:

- la valutazione del personale dovrà avvenire con le modalità che sono state definite nell'ambito del vigente sistema di valutazione della performance;

- i sistemi di incentivazione del personale dovranno essere finalizzati a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia nelle funzioni svolte dall'ente e di qualità dei servizi istituzionali. Tali miglioramenti dovranno essere perseguiti anche attraverso la realizzazione, da parte del personale, di piani operativi previamente definiti, in coerenza con gli indirizzi amministrativi dettati dall'ente;

- si dovrà prevedere la revisione dell'attuale disciplina per il riconoscimento delle indennità accessorie in adeguamento alle nuove norme previste nel CCNL 21/05/2018, con particolare riferimento all'indennità condizioni lavoro di cui all'art.70 bis alla luce dell'emergenza Covid 19;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.22 del 20.04.2021 di approvazione Piano performance 2021;

DATO ATTO che nella successiva fase di quantificazione del Fondo 2021 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione dell'intesa economica annuale si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

DATO ATTO che trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si prescinde dal parere di regolarità tecnica e contabile;

CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di **confermare per l'anno 2021** l'importo complessivo delle risorse destinate nel 2020 come emerge nel prospetto allegato A
2. Di **APPROVARE** i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del CCDI parte economica anno 2021, relativo al riparto delle somme destinate al salario accessorio del personale dipendente del Comune:

- la valutazione del personale dovrà avvenire con le modalità che sono state definite nell'ambito del vigente sistema di valutazione della performance;

- i sistemi di incentivazione del personale dovranno essere finalizzati a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia nelle funzioni svolte dall'ente e di qualità dei servizi istituzionali. Tali miglioramenti dovranno essere perseguiti anche attraverso la realizzazione, da parte del personale, di piani operativi previamente definiti, in coerenza con gli indirizzi amministrativi dettati dall'ente;

- si dovrà prevedere la revisione dell'attuale disciplina per il riconoscimento delle indennità accessorie in adeguamento alle nuove norme previste nel CCNL 21/05/2018, con particolare riferimento all'indennità condizioni lavoro di cui all'art.70 bis alla luce dell'emergenza Covid 19;

3. Di **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Presidente delle delegazioni di parte pubblica e alle OO.SS. nonchè alla diritta appaltatrice;

4. Di **INCARICARE** il competente responsabile del servizio di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;

Allegato A)

FONDO CONSOLIDATO ANNO 2021

CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2021 RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016- 2018	1. <i>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi</i> 2. <i>INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018</i>	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67, COMMA 1	1. <i>A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 22, comma 4, lettera</i>	€ 5.941,07
	<i>Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.</i>	-
	<i>Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"</i>	-
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	<i>a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019</i>	€ 166,40

ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	<i>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data</i>	€ 77,67	
ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA C	<i>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;</i>		
ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA D	<i>d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;</i>	€ -	
ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA E	<i>e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anchenell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;</i>	€ -	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	<i>f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;</i>	€ -	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	<i>g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;</i>	€ -	

ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	<i>h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;</i>	€ -	
TOTALE RISORSE STABILI		€ 6.185,14	
COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA			
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2021 RISORSE VARIABILI			
Disposizione	Descrizione	Importo	
RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016- 2018	<i>3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:</i>		
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	<i>a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;</i>	€ -	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	<i>b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA</i>		
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	<i>c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;</i>		
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	<i>d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi alla fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;</i>	€ -	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	<i>e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;</i>	€ -	

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;				
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	MS 1997	€ -	1,2 0%	€ 1.458,86
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento , definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).				€ 1.500,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.				€ -

RESIDUI ANNI PRECEDENTI DI RISORSE (ART 68 COMMA 1)	<i>Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile</i>	€	
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 2.958,86	
TOTALE GENERALE		€ 9.144,00	

DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

DESTINAZIONI VINCOLATE CON CARATTERE DI STABILITA'	
Indennità di comparto	729,66
Indennità condizioni di lavoro art. 70bis CCNL 2016/2018 (Operaio) € 1,60 al g.	438,40
Indennità per specifiche responsabilità al personale di categoria C del Comune	3.000,00
Progressioni orizzontali dal 2015	660,79
Progressioni orizzontali dal 2017	829,00
Progressioni orizzontali dal 2019	735,00
Progressione orizzontale dal 2020	340,00
TOTALE	€ 6.732,85 (A)
DESTINAZIONE RISORSE LIBERE SENZA CARATTERE DI STABILITA'	
Produttività e miglioramento servizi per il personale di ruolo del Comune	€ 911,15
Progetti lavoro	1.500,00
TOTALE	€ 2.411,15 (B)
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 9.144,00

San Nazzaro Sesia, li 20/04/2021
Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
ZANZOLA DOTT. STEFANO

Il Segretario Comunale
DOTT. PIERO GAETANO VANTAGGIATO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 216

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n. _____, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 04/09/2021

IL MESSO COMUNALE
Sara PERRI

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/09/2021 al 19/09/2021 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li 04/09/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIERO GAETANO VANTAGGIATO
